



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

PRIMA SEZIONE

Proc. n. r. g. [REDACTED]/2022

Il giudice, letta l'istanza presentata dalla [REDACTED] volta a chiarire alla luce della recente pronuncia della Cassazione (18044/23) se debba o meno applicarsi la sospensione feriale dei termini al procedimento in esame, giacchè si legge nell'ordinanza suddetta: *“in tema di obbligazioni alimentari come regolate dall'art. 1, comma 1, del Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18.12.2008 (relativo alla Competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari), a norma del D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 3, convertito nella L. n. 27 del 2020, che della prima costituisce una derivazione, nelle cause in materia di mantenimento del coniuge debole e dei minori non è più applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, di cui alla L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3; tali cause sono ormai tutte assimilabili a quelle in materia di alimenti, per definizione urgenti e non soggette a pause processuali obbligatorie; ove pertanto si controverta di siffatte obbligazioni, la sospensione dei termini non s'applica parimenti ai casi in cui la causa comprenda, in connessione, anche altre questioni familiari o riguardanti i minori, pur se non espressamente contemplate dal R.D. n. 12 del 1941, art. 92”*;

Considerato che la pronuncia citata costituisce un precedente isolato, posto che – sempre in epoca recente – la medesima Corte di Cassazione ha statuito che *“In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, alle 'cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità', considerate rilevanti ai fini dell'eccezione alla sospensione generalizzata dei termini processuali per effetto dell'art. 83, comma 3, lett. a), del d.l. n. 18 del 2020, convertito con la l. n. 27 del 2020, non possono esser equiparate le cause relative all'assegno divorzile, attesa l'impossibilità di correlare l'assegno divorzile all'assegno alimentare, per l'evidente diversità dei fini e della natura dei due assegni”* (Cass. ord. n. 5393/2023; conf. anche Cass. ord. n. 6693/2023, e più risalenti, nel medesimo senso, 1874/2019, n. 17750/2009: n. 8417/2000),

Considerato che la giurisprudenza prevalente (condivisa da questo ufficio) sottolinea il carattere eccezionale dell'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, che rappresenta una elencazione tassativa dei procedimenti cui non si applica il principio di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale; che di conseguenza la deroga alla sospensione non può essere estesa a tipologie di controversie diverse da quelle espressamente indicate (in termini, Cass. n. 18015/2019, secondo cui il carattere eccezionale dell'art. 3 cit. comporta che anche le categorie di procedimenti sottratte all'operatività della regola generale vadano intese con rigorosa interpretazione), ferma la eventuale dichiarazione di urgenza per tutti quei procedimenti per i quali *“la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti”* (ex art. 92, ord. giud. richiamato dall'art. 3 cit.); evidenziato infine che la pronuncia (18044/23), oltre che isolata, poggia in parte su disposizioni di carattere emergenziale di cui è cessata la vigenza;

p.q.m.

chiarisce alle parti che i termini processuali relativi al presente procedimento sono soggetti a sospensione feriale

Si comunichi.
Roma, 24.7.2023

Il Giudice
Cccilia Pratesi